Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Sardegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali emessi in data 15 ottobre, 3 e 8 novembre 1971, con i quali, a seguito dell'incremento di organico al 1° luglio 1971, ed in conformità delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e negli articoli 8 e 27 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati banditi tre concorsi di cui due per posti di coadiutore dattilografo ed uno per coadiutore principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di pubblico interesse è necessario provvedere all'assegnazione di coadiutori dattilografi agli uffici scolastici periferici della Sardegna che, per la perdurante carenza di tale personale, si trovano in gravissime condizioni di funzionalità, con la conseguente impossibilità di assolvere tutte le operazioni derivanti dai loro compiti istituzionali e quelle connesse agli accresciuti ulteriori adempimenti, previsti dalle apposite leggi relative all'attuazione del riassetto delle carriere del personale dipendente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dispone un incremento di organico, alla data del 1° gennaio 1972, di duecentotrentotto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, di cui possono essere messi a concorso soltanto centotredici posti, in quanto trentasei posti, pari al 15 % devono essere riservati agli invalidi per chiamata diretta e sessantasette e ventidue posti devono essere riservati rispettivamente ai concorsi di cui all'art. 8 e all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Rilevato che il fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici periferici della Sardegna può essere soddisfatto mediante la emanazione di un pubblico concorso per esami utilizzando parte dei centotredici posti previsti per l'ampliamento di organico alla data del 1° gennaio 1972;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le sedi degli uffici scolastici periferici della Sardegna, un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Cagliari	4
Nuoro	3
Sassari	5
Oristano	3

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici della Sardegna.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 9.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 10.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la Commissione prescegli uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 11.

Ove per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ed eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 12.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione.

Art. 13.

La prova scritta, la prova pratica e il colloquio si svolgeranno nella città di Cagliari.

Il diario della prova scritta e l'avviso per la presentazione alla prova pratica e al colloquio, saranno comunicati ai candidati nei termini previsti dall'art. 6 del testo unico vigente.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6 decimi e nella prova scritta e nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta di identità.

Art. 14.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per

la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 17.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati dalla prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 18.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

a) Estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esecuzione dal rispetto del limite stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

f) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *e*) ed *f*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 19.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti idonei a documentare le posizioni da attestare.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 20.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della Sardegna.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 54, *foglio n.* 54

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del·marito, il nome ed il cognome proprio) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971 per gli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .,

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso .,

5) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: .,

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di uno degli uffici scolastici della regione Sardegna, nonchè alla impossibilità di ottenere il trasferimento entro i primi cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali, successive variazioni:

(indirizzo)

(Data)

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata con le modalità indicate nell'art. 4, comma terzo, del bando di concorso).

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, devono indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(11051)

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali emessi in data 15 ottobre, 3 e 8 novembre 1971, con i quali, a seguito dell'incremento di organico al 1° luglio 1971, ed in conformità delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e negli articoli 8 e 27 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati banditi tre concorsi di cui due per posti di coadiutore dattilografo ed uno per coadiutore principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di pubblico interesse è necessario provvedere all'assegnazione di coadiutori dattilografi agli uffici scolastici periferici dell'Emilia-Romagna che, per la perdurante carenza di tale personale si trovano in gravissime condizioni di funzionalità, con la conseguente impossibilità di assolvere tutte le operazioni derivanti dai loro compiti istituzionali e quelle connesse agli accresciuti ulteriori adempimenti, previsti dalle apposite leggi relative all'attuazione del riassetto delle carriere del personale dipendente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dispone un incremento di organico, alla data del 1° gennaio 1972, di duecentotrentotto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, di cui possono essere messi a concorso soltanto centotredici posti, in quanto trentasei posti, pari al 15 % devono essere riservati agli invalidi per chiamata diretta e sessantasette e ventidue posti devono essere riservati rispettivamente ai concorsi di cui all'art. 8 ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Rilevato che il fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici periferici dell'Emilia-Romagna può essere soddisfatto mediante la emanazione di un pubblico concorso per esami utilizzando parte dei centotredici posti previsti per lo ampliamento di organico alla data del 1° gennaio 1972;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le sedi degli uffici scolastici periferici della Emilia-Romagna, un concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Ferrara	3
Modena	2
Parma	3
Reggio Emilia	1
Piacenza	2

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici dell'Emilia e Romagna.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 9.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 10.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la Commissione prescegliee uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 11.

Ove per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 12.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione.

Art. 13.

La prova scritta, la prova pratica e il colloquio si svolgeranno nella città di Bologna.

Il diario della prova scritta e l'avviso per la presentazione alla prova pratica e al colloquio, saranno comunicati ai candidati nei termini previsti dall'art. 6 del testo unico vigente.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6 decimi e nella prova scritta e nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'indentità.

Art. 14.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 17.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 18.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

a) Estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esecuzione dal rispetto del limite stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

f) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *e*) ed *f*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 19.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti idonei a documentare le posizioni da attestare.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 20.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici dell'Emilia-Romagna.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 54, *foglio n.* 53

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª ROMA.

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a undici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971 per gli uffici scolastici periferici della regione Emilia-Romagna.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso .;

5) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: .;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di uno degli uffici scolastici della regione Emilia-Romagna, nonchè alla impossibilità di ottenere il trasferimento entro i primi cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali, successive variazioni: (*indirizzo*)

(Data)

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata con le modalità indicate nell'art. 4, comma terzo, del bando di concorso).

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, devono indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(11052)

Concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Lombardia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali emessi in data 15 ottobre, 3 e 8 novembre 1971, con i quali, a seguito dell'incremento di organico al 1° luglio 1971, ed in conformità delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e negli articoli 8 e 27 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati banditi tre concorsi di cui due per posti di coadiutore dattilografo ed uno

per coadiutore principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di pubblico interesse e necessario provvedere all'assegnazione di coadiutori dattilografi agli uffici scolastici periferici della Lombardia che, per la perdurante carenza di tale personale, si trovano in gravissime condizioni di funzionalità, con la conseguente impossibilità di assolvere tutte le operazioni derivanti dai loro compiti istituzionali e quelle connesse agli accresciuti ulteriori adempimenti, previsti dalle apposite leggi relative all'attuazione del riassetto delle carriere del personale dipendente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dispone un incremento di organico, alla data del 1° gennaio 1972, di duecentotrentotto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, di cui possono essere messi a concorso soltanto centotredici posti, in quanto trentasei posti, pari al 15% devono essere riservati agli invalidi per chiamata diretta e sessantasette e ventidue posti devono essere riservati rispettivamente ai concorsi di cui all'art. 8 ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Rilevato che il fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici periferici della Lombardia può essere soddisfatto mediante la emanazione di un pubblico concorso per esami utilizzando parte dei centotredici posti previsti per lo ampliamento di organico alla data del 1° gennaio 1972;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le sedi degli uffici scolastici periferici della Lombardia, un concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Milano	17
Bergamo	7
Brescia	7
Como	4
Pavia	5
Sondrio	4
Cremona	5
Varese	5
Mantova	2

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili; del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici della Lombardia.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 9.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 10.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 11.

Ove per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 12.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione.

Art. 13.

La prova scritta, la prova pratica e il colloquio si svolgeranno nella città di Milano.

Il diario della prova scritta e l'avviso per la presentazione alla prova pratica e al colloquio, saranno comunicati ai candidati nei termini previsti dall'art. 6 del testo unico vigente.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6 decimi e nella prova scritta e nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 14.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 15.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 16.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 17.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

a) Estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

f) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *e*) ed *f*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 18.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della Lombardia.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 54, *foglio n.* 52

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª
ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a cinquantasei posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971 per gli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di (oppure): di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso .;

5) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: .;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo sta-

tuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il sottoscritto dichiara, *infine*, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di uno degli uffici scolastici della regione Lombardia, nonchè alla impossibilità di ottenere il trasferimento entro i primi cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali, successive variazioni:

(indirizzo)

(Data)

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata con le modalità indicate nell'art. 4, comma terzo, del bando di concorso).

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, devono indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(11053)

Concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici del Piemonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati *civili dello Stato*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali emessi in data 15 ottobre, 3 e 8 novembre 1971, con i quali, a seguito dell'incremento di organico al 1° luglio 1971, ed in conformità delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e negli articoli 8 e 27 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati banditi tre concorsi di cui due per posti di coadiutore dattilografo ed uno per coadiutore principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'*amministrazione scolastica periferica* del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di pubblico interesse è necessario provvedere all'assegnazione di coadiutori dattilografi agli uffici scolastici periferici del Piemonte che, per la perdurante carenza di tale personale, si trovano in gravissime condizioni di funzionalità con la conseguente impossibilità di assolvere tutte le operazioni derivanti dai loro compiti istituzionali e quelle connesse agli accresciuti ulteriori adempimenti, previsti dalle apposite leggi relative all'attuazione del riassetto delle carriere del personale dipendente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dispone un incremento di organico, alla data del 1° gennaio 1972, di *duecentotrentotto posti di coadiutore* dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, di cui possono essere messi a concorso soltanto centotredici posti, in quanto trentasei posti, pari al 15% devono essere riservati agli invalidi per chiamata diretta e sessantasette e ventidue posti devono essere riservati rispettivamente ai concorsi di cui all'art. 8 ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Rilevato che il fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici periferici del Piemonte può essere soddisfatto mediante la emanazione di un pubblico concorso per esami utilizzando parte dei centotredici posti previsti per l'ampliamento di organico alla data del 1° gennaio 1972;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le sedi degli uffici scolastici periferici del Piemonte, un concorso pubblico, per esami a trentuno posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Alessandria	3
Asti	3
Torino	15
Vercelli	3
Cuneo	3
Novara	4

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici del Piemonte.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 9.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 10.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la Commissione prescelgie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 11.

Ove per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 12.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione.

Art. 13.

La prova scritta, la prova pratica e il colloquio si svolgeranno nella città di Torino.

Il diario della prova scritta e l'avviso per la presentazione alla prova pratica e al colloquio, saranno comunicati ai candidati nei termini previsti dall'art. 6 del testo unico vigente.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6 decimi e nella prova scritta e nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 14.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 15.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 16.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norne che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 17.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

a) Estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

f) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*) del presente bando di concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *e*) ed *f*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 18.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi, di documenti idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 19.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 20.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici del Piemonte.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 54, *foglio n.* 55

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª ROMA.

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a trentuno posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971 per gli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso .;

5) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: .;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di uno degli uffici scolastici della regione Piemonte, nonchè alla impossibilità di ottenere il trasferimento entro i primi cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali, successive variazioni: (indirizzo)

(Data)

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata con le modalità indicate nell'art. 4, comma terzo, del bando di concorso).

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, devono indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(11054)

Concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici del Piemonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali emessi in data 15 ottobre, 3 e 8 novembre 1971, con i quali, a seguito dell'incremento di organico al 1° luglio 1971, ed in conformità delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e negli articoli 8 e 21 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati banditi tre concorsi di cui due per posti di segretario ed uno per segretario principale, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di pubblico interesse è necessario provvedere all'assegnazione di segretari agli uffici scolastici periferici del Piemonte che, per la perdurante carenza di tale personale si trovano in gravissime condizioni di funzionalità, con la conseguente impossibilità di assolvere tutte le operazioni derivanti dai loro compiti istituzionali e quelle connesse agli accresciuti ulteriori adempimenti, previsti dalle apposite leggi relative all'attuazione del riassetto delle carriere del personale dipendente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dispone un incremento di organico, alla data del 1° gennaio 1972, di quattrocentotrentacinque posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, di cui possono essere messi a concorso soltanto duecentocinquanta posti, in quanto centoquarantacinque posti e quaranta posti devono essere riservati, rispettivamente, ai concorsi di cui all'art. 8 e all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Rilevato che il fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo, in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici periferici del Piemonte, può essere soddisfatto mediante l'emanazione di un pubblico concorso per esami, utilizzando parte dei duecentocinquanta posti previsti per l'ampliamento di organico alla data del 1° gennaio 1972;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le sedi degli uffici scolastici periferici del Piemonte, un concorso pubblico per esami a quarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Alessandria	5
Asti	5
Torino	12
Vercelli	8
Cuneo	7
Novara	7

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire nel rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma degli articoli 2, quinto comma e 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, in conformità allo schema allegato 1, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, deve pervenire o essere presentata alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio, come da programma allegato 2 al presente decreto.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno nella città di Torino.

Il diario delle prove scritte e l'avviso per la presentazione al colloquio saranno comunicati ai candidati nei termini previsti dall'art. 6 del testo unico vigente.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per l'espletamento delle prove di esame si osserveranno, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini dello accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i sottoelencati documenti di rito.

I documenti di rito devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età e che hanno partecipato al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti indicati nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza ai termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato ha sempre goduto dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale il candidato aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 11.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici del Piemonte.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 54, *foglio n.* 58

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª
ROMA.

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a . (provincia di .) il . . e residente in (provincia di) via n. chiede di essere ammesso al concorso a quarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 per gli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso

5) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione:

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di uno degli uffici scolastici della regione Piemonte, nonchè alla impossibilità di ottenere il trasferimento entro i primi cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali, successive variazioni: (indirizzo)

(Data)

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata con le modalità indicate nell'art. 4, comma terzo, del bando di concorso).

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, devono indicare i titoli che danno ed essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) nozioni di diritto costituzionale;
b) servizi e ordinamento della pubblica istruzione.

(11055)

Concorso pubblico, per esami, a sessantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici del Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali emessi in data 15 ottobre, 3 e 8 novembre 1971, con i quali, a seguito dell'incremento di organico al 1° luglio 1971, ed in conformità delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e negli articoli 8 e 21 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati banditi tre concorsi di cui due per posti di segretario ed uno per segretario principale, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di pubblico interesse è necessario provvedere all'assegnazione di segretari agli uffici scolastici periferici del Veneto, Friuli-Venezia Giulia, che, per la perdurante carenza di tale personale si trovano in gravissime condizioni di funzionalità, con la conseguente impossibilità di risolvere tutte le operazioni derivanti dai loro compiti istituzionali e quelle connesse agli accresciuti ulteriori adempimenti, previsti dalle apposite leggi relative all'attuazione del riassetto delle carriere del personale dipendente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dispone un incremento di organico, alla data del 1° gennaio 1972, di quattrocentotrentacinque posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, di cui possono essere messi a concorso soltanto duecentocinquanta posti, in quanto centoquarantacinque posti e quaranta posti devono essere riservati, rispettivamente, ai concorsi di cui all'art. 8 e all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Rilevato che il fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo, in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici periferici del Veneto, Friuli-Venezia Giulia, può essere soddisfatto mediante l'emanazione di un pubblico concorso per esami, utilizzando parte dei duecentocinquanta posti previsti per l'ampliamento di organico alla data 1° gennaio 1972;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le sedi degli uffici scolastici periferici del Veneto, Friuli-Venezia Giulia, un concorso pubblico per esami a sessantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Rovigo	5
Belluno	4
Gorizia	4
Padova	5
Verona	8
Vicenza	8
Venezia	7
Treviso	5
Pordenone	5
Trieste	4
Udine	7

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esèrcito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti ed imperfezioni che possono influire nel rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma degli articoli 2, quinto comma e 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, in conformità allo schema allegato 1 indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, deve pervenire o essere presentata alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio, come da programma allegato 2 al presente decreto.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno nella città di Venezia.

Il diario delle prove scritte e l'avviso per la presentazione al colloquio saranno comunicati ai candidati nei termini previsti dall'art. 6 del testo unico vigente.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

Per l'espletamento delle prove di esame si osserveranno, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini dello accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i sottoelencati documenti di rito.

I documenti di rito devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età e che hanno partecipato al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti indicati nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza ai termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato ha sempre goduto dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale il candidato aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità e mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 11.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altro Ministero.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici del Veneto Friuli-Venezia Giulia.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 54, *foglio n.* 61

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª ROMA.

Il sottoscritto . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a . (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a sessantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 per gli uffici scolastici periferici della regione ,Veneto Friuli-Venezia Giulia.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): di non essere, iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data presso .;

5) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: .;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di uno degli uffici sco-

lastici della regione Veneto Friuli-Venezia Giulia, nonchè alla impossibilità di ottenere il trasferimento entro i primi cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali, successive variazioni: (indirizzo)

(Data)

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata con le modalità indicare nell'art. 4, comma terzo, del bando di concorso).

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, devono indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) nozioni di diritto costituzionale;

b) servizi e ordinamento della pubblica istruzione.

(11056)

Concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Lombardia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali emessi in data 15 ottobre, 3 e 8 novembre 1971, con i quali, a seguito dell'incremento di organico al 1° luglio 1971, ed in conformità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e negli articoli 8 e 21 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati banditi tre concorsi di cui due per posti di segretario ed uno per segretario principale, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di pubblico interesse è necessario provvedere all'assegnazione di segretari agli uffici scolastici periferici della Lombardia che, per la perdurante carenza di tale personale si trovano in gravissime condizioni di funzionalità, con la conseguente impossibilità di assolvere tutte le operazioni derivanti dai loro compiti istituzionali e quelle connesse agli accresciuti ulteriori adempimenti, previsti dalle apposite leggi relative all'attuazione del riassetto delle carriere del personale dipendente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dispone un incremento di organico, alla data del 1° gennaio 1972, di quattrocentotrentacinque posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, di cui possono essere messi a concorso soltanto duecentocinquanta posti, in quanto centoquarantacinque posti e quaranta posti devono essere riservati, rispettivamente, ai concorsi di cui all'art. 8 e all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Rilevato che il fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo, in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici periferici della Lombardia può essere soddisfatto mediante l'emanazione di un pubblico concorso per esami, utilizzando parte dei duecentocinquanta posti previsti per l'ampliamento di organico alla data del 1° gennaio 1972;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le sedi degli uffici scolastici periferici della Lombardia, un concorso pubblico per esami a settantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Milano	22
Bergamo	5
Brescia	9
Como	10
Pavia	5
Sondrio	4
Cremona	5
Varese	7
Mantova	5

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire nel rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma degli articoli 2, quinto comma e 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, in conformità allo schema allegato 1, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, deve pervenire o essere presentata alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 6.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio, come da programma allegato 2 al presente decreto.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno nella città di Milano.

Il diario delle prove scritte e l'avviso per la presentazione al colloquio saranno comunicati ai candidati nei termini previsti dall'art. 6 del testo unico vigente.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per l'espletamento delle prove di esame si osserveranno, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di 30 giorni, che decorre dal giorno successsivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini dello accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i sottoelencati documenti di rito.

I documenti di rito devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età e che hanno partecipato al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti indicati nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza ai termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato ha sempre goduto dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale

sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale il candidato aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 11.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della Lombardia.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 54, *foglio n.* 57

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione I[a]
ROMA.

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a settantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale, 22 dicembre 1971 per gli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ;

3) di non avere procedimenti penali in corso; di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso ;

5) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione : ;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di uno degli uffici scolastici della regione Lombardia, nonchè alla impossibilità di ottenere il trasferimento entro i primi cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali, successive variazioni: (indirizzo)

(Data)

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata con le modalità indicate nell'art. 4, comma terzo, del bando di concorso).

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, devono indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) nozioni di diritto costituzionale;
b) servizi e ordinamento della pubblica istruzione.

(11057)

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Liguria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali emessi in data 15 ottobre, 3 e 8 novembre 1971, con i quali, a seguito dell'incremento di organico al 1° luglio 1971, ed in conformità delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e negli articoli 8 e 21 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati banditi tre concorsi di cui due per posti di segretario ed uno per segretario principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di pubblico interesse è necessario provvedere all'assegnazione di segretari agli uffici scolastici periferici della Liguria che, per la perdurante carenza di tale personale si trovano in gravissime condizioni di funzionalità, con la conseguente impossibilità di assolvere tutte le operazioni derivanti dai loro compiti istituzionali e quelle connesse agli accresciuti ulteriori adempimenti, previsti dalle apposite leggi relative all'attuazione del riassetto delle carriere del personale dipendente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dispone un incremento di organico, alla data del 1° gennaio 1972, di quattrocentotrentacinque posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, di cui possono essere messi a concorso soltanto duecentocinquanta posti, in quanto centoquarantacinque posti e quaranta posti devono essere riservati, rispettivamente, ai concorsi di cui all'art. 8 e all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Rilevato che il fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo, in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici periferici della Liguria, può essere soddisfatto mediante l'emanazione di un pubblico concorso per esami, utilizzando parte dei duecentocinquanta posti previsti per l'ampliamento di organico alla data del 1° gennaio 1972;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le sedi degli uffici scolastici periferici della Liguria, un concorso pubblico per esami a quattordici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Genova	4
Imperia	3
La Spezia	1
Savona	6

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire nel rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma degli articoli 2, quinto comma e 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, in conformità allo schema allegato 1, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª deve pervenire o essere presentata alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio, come da programma allegato 2 al presente decreto.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno nella città di Genova.

Il diario delle prove scritte e l'avviso per la presentazione al colloquio saranno comunicati ai candidati nei termini previsti dall'art. 6 del testo unico vigente.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per l'espletamento delle prove di esame si osserveranno, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, Divisione 1ª una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini dello accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i sottoelencati documenti di rito.

I documenti di rito devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età e che hanno partecipato al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti indicati nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza ai termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato ha sempre goduto dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale il candidato aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e

contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, numero 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dello art. 6, n. 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 11.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della Liguria.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 54, *foglio n.* 56

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi — Divisione 1ª — ROMA.

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a quattordici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 per gli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso .;

5) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: .;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di uno degli uffici scolastici della regione Liguria, nonchè alla impossibilità di ottenere il trasferimento entro i primi cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali, successive variazioni:
(indirizzo)

(Data)

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata con le modalità indicate nell'art. 4, comma terzo, del bando di concorso).

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, devono indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) nozioni di diritto costituzionale;
b) servizi e ordinamento della pubblica istruzione.

(11058)

Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Sardegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali emessi in data 15 ottobre, 3 e 8 novembre 1971, con i quali, a seguito dell'incremento di organico al 1° luglio 1971, ed in conformità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e negli articoli 8 e 21 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati banditi tre concorsi di cui due per posti di segretario ed uno per segretario principale, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di pubblico interesse è necessario provvedere all'assegnazione di segretari agli uffici scolastici periferici della Sardegna che, per la perdurante carenza di tale personale si trovano in gravissime condizioni di funzionalità, con la conseguente impossibilità di assolvere tutte le operazioni derivanti dai loro compiti istituzionali e quelle connesse agli accresciuti ulteriori adempimenti, previsti dalle apposite leggi relative all'attuazione del riassetto delle carriere del personale dipendente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dispone un incremento di organico, alla data del 1° gennaio 1972, di quattrocentotrentacinque posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, di cui possono essere messi a concorso soltanto duecentocinquanta posti, in quanto centoquarantacinque posti e quaranta posti devono essere riservati, rispettivamente, ai concorsi di cui all'art. 8 e all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Rilevato che il fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo, in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici periferici della Sardegna, può essere soddisfatto mediante l'emanazione di un pubblico concorso per esami, utilizzando parte dei duecentocinquanta posti previsti per l'ampliamento di organico alla data del 1° gennaio 1972;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le sedi degli uffici scolastici periferici della Sardegna, un concorso pubblico per esami a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Cagliari	8
Nuoro	6
Sassari	9
Oristano	4

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire nel rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma degli articoli 2, quinto comma e 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, in conformità allo schema allegato 1, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª. deve pervenire o essere presentata alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio, come da programma allegato 2 al presente decreto.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno nella città di Cagliari.

Il diario delle prove scritte e l'avviso per la presentazione al colloquio saranno comunicati ai candidati nei termini previsti dall'art. 6 del testo unico vigente.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova scritta

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per l'espletamento delle prove di esame si osserveranno, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, Divisione 1ª. una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini dello accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i sottoelencati documenti di rito.

I documenti di rito devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età e che hanno partecipato al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti indicati nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza ai termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato ha sempre goduto dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale il candidato aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, numero 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dello art. 6, n. 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 11.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della Sardegna.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 54, *foglio n.* 59

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª . ROMA.

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via . n. chiede di essere ammesso al concorso a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 per gli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso .;

5) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: .;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di uno degli uffici scolastici della regione Sardegna, nonchè alla impossibilità di ottenere il trasferimento entro i primi cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali, successive variazioni: (indirizzo)

(Data)

(Firma) . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata con le modalità indicate nell'art. 4, comma terzo, del bando di concorso).

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, devono indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) nozioni di diritto costituzionale;

b) servizi e ordinamento della pubblica istruzione.

(11059)

Concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Sicilia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali emessi in data 15 ottobre, 3 e 8 novembre 1971, con i quali, a seguito dell'incremento di organico al 1° luglio 1971, ed in conformità delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e negli articoli 8 e 21 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati banditi tre concorsi di cui due per posti di segretario ed uno per segretario principale, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di pubblico interesse è necessario provvedere all'assegnazione di segretari agli uffici scolastici periferici della Sicilia che, per la perdurante carenza di tale personale si trovano in gravissime condizioni di funzionalità, con la conseguente impossibilità di assolvere tutte le operazioni derivanti dai loro compiti istituzionali e quelle connesse agli accresciuti ulteriori adempimenti, previsti dalle apposite leggi relative all'attuazione del riassetto delle carriere del personale dipendente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dispone un incremento di organico, alla data del 1° gennaio 1972, di quattrocentotrentacinque posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, di cui possono essere messi a concorso soltanto duecentocinquanta posti, in quanto centoquarantacinque posti e quaranta posti devono essere riservati rispettivamente ai concorsi di cui all'art. 8 e all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Rilevato che il fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici scolastici periferici della Sicilia, può essere soddisfatto mediante l'emanazione di un pubblico concorso per esami, utilizzando parte dei duecentocinquanta posti previsti per l'ampliamento di organico alla data del 1° gennaio 1972;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le sedi degli uffici scolastici periferici della Sicilia, un concorso pubblico per esami a trentuno posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica struzione.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Agrigento	4
Caltanissetta	5
Enna	5
Messina	1
Palermo	11
Siracusa	1
Trapani	4

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire nel rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma degli articoli 2, quinto comma e 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, in conformità allo schema allegato 1, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª deve pervenire o essere presentata alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio, come da programma allegato 2 al presente decreto.

Le prove scritte e il colloquio si svolgeranno nella città di Palermo.

Il diario delle prove scritte e l'avviso per la presentazione al colloquio saranno comunicati ai candidati nei termini previsti dall'art. 6 del testo unico vigente.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per l'espletamento delle prove di esame si osserveranno, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. *Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della* pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, Divisione 1ª una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini dello accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª - entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i sottoelencati documenti di rito.

I documenti di rito devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età e che hanno partecipato al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti indicati nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza ai termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato ha sempre goduto dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale il candidato aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione *nelle liste di leva*.

Art. 11.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad una delle sedi degli uffici scolastici periferici della Sicilia.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 54, *foglio n.* 60

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª - ROMA.

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a trentuno posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 per gli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali o di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso ;

5) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: ;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di uno degli uffici scolastici della regione Sicilia, nonchè alla impossibilità di ottenere il trasferimento entro i primi cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali, successive variazioni: (indirizzo)

(Data)

(Firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata con le modalità indicate nell'art. 4, comma terzo, del bando di concorso).

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, devono indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) nozioni di diritto costituzionale;

b) servizi e ordinamento della pubblica istruzione.

(11060)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651388/4) Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.

PREZZO L. 200